Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Martedì, 8 luglio 1924** **Numero 159**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 869, contenente norme interpretative e sostitutive di quelle emanate coi Regi decreti 6 dicembre 1923, n. 2651, e 27 gennaio 1924, n. 228, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 12 giugno u. s., all'articolo 1, quart'ultimo capoverso, là dove dice « comunque di grado non inferiore al 3º » dove leggersi « non inferiore al 5º », come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1054**.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. **1041**.
Approvazione del nuovo regolamento generale della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51 sugli infortuni degli operai sul lavoro, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141;

Veduti il decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, per gli infortuni sul lavoro in agricoltura ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 21 novembre 1918, n. 1889;

Vedute le leggi 8 luglio 1883, n. 1423, serie 3ª e 28 marzo 1912, n. 304, sull'istituzione della Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro nonchè le modificazioni apportate all'ultima di esse con il decreto Luogotenenziale 1° maggio 1919, n. 684, e con il decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2470;

Veduto il R. decreto 15 settembre 1922, n. 1333, che approva il regolamento generale della Cassa;

Veduta la deliberazione presa dal Consiglio superiore della Cassa nazionale, nella seduta straordinaria del 10 marzo 1924, con la quale, in ottemperanza del disposto dell'art. 4 del citato decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2470, si è provveduto a modificare il predetto regolamento generale dell'Istituto;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il nuovo regolamento generale della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro deliberato dal Consiglio superiore della Cassa medesima, composto di trentasei articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 26. — GRANATA.

Nuovo regolamento generale della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

TITOLO I.

Costituzione, scopo e rappresentanza dell'Istituto.

Art. 1.

La Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro è costituita in conformità della legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3ª) e della legge 28 marzo 1912, n. 304, ed annessa Convenzione in data 16 giugno 1911 modificata col decreto Luogotenenziale 1° maggio 1919, n. 684, e col R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2470.
Essa non può essere soppressa che per legge.

Art. 2.

La Cassa nazionale esercita direttamente o per conto di terzi l'assicurazione e la riassicurazione per gli infortuni sul lavoro, in conformità delle leggi e dei decreti vigenti nel Regno e nelle Colonie, e tutti gli altri compiti ai quali sia autorizzata da altre leggi, decreti e disposizioni ministeriali.
Provvede a cure medico-chirurgiche, fisioterapiche e ortopediche, ed alla rieducazione funzionale e professionale, anche mediante propri istituti, ospedali, ambulatorii e posti di pronto soccorso.

Art. 3.

Le gestioni delle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni del lavoro sono tenute distinte da quelle di ogni altro ramo o categoria di assicurazioni.

Art. 4.

La rappresentanza legale dell'istituto spetta al presidente.
Essa può essere anche affidata al direttore generale, con le norme e nei limiti stabiliti dal Consiglio superiore.

Il regolamento degli uffici stabilirà con quali norme e limiti la rappresentanza stessa è delegata ai capi servizi centrali, e ai direttori, capi e reggenti dei compartimenti di assicurazione, nell'ambito delle rispettive competenze.

TITOLO II.

Consiglio superiore.

Art. 5.

Il Consiglio superiore è costituito con R. decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale, ed è composto di 18 membri, oltre il presidente, dei quali:

a) due rapresentanti dei datori di lavoro industriali;
b) due rappresentanti dei datori di lavoro agricoli;
c) due rappresentanti degli assicurati industriali;
d) due rappresentanti degli assicurati agricoli;
e) sei rappresentanti degli istituti fondatori, da questi designati;
f) due scelti dal Ministro predetto, fra persone competenti nella materia delle assicurazioni sociali;
g) il direttore generale del lavoro e della previdenza sociale;
h) il direttore generale della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Il presidente del Consiglio superiore è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale, e può essere scelto anche fra persone appartenenti al Consiglio. In tal caso, deve essere sostituito nella carica di consigliere da una persona scelta nella categoria alla quale apparteneva.

Del Consiglio superiore fa parte, con voto consultivo, il direttore generale.

Art. 6.

Il Consiglio superiore nomina nel suo seno due vice-presidenti, di cui uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro ed uno fra i rappresentanti degli assicurati.

I vice-presidenti durano in carica fino all'ordinaria scadenza triennale dall'ufficio di consiglieri.

Essi sostituiscono a tutti gli effetti il presidente in caso di assenza o di impedimento di questo, secondo il turno stabilito dal Comitato esecutivo, e lo coadiuvano nelle sue funzioni.

In mancanza del vice-presidente di turno, la sostituzione nel Consiglio superiore e nel Comitato esecutivo spetta all'altro vice-presidente; mancando anche questo, rispettivamente al membro del Consiglio superiore o del Comitato esecutivo più anziano di nomina, e, a parità di nomina, di età.

Art. 7.

Sono aggregati al Consiglio superiore:

un rappresentante del Ministero delle colonie, a norma dell'articolo 35 del R. decreto 25 maggio 1913, n. 668, concernente l'assicurazione infortuni nella Tripolitania e nella Cirenaica;

un rappresentante degli industriali e uno degli operai della Venezia Tridentina o i relativi supplenti, a norma dell'art. 4 e seguenti del R decreto 27 ottobre 1922, n. 1847, concernente l'assicurazione infortuni nella Venezia Tridentina.

I predetti rappresentanti intervengono al Consiglio soltanto per la trattazione di argomenti che riguardino direttamente l'azione della Cassa rispettivamente nelle Colonie e nella Venezia Tidentina.

I rappresentanti supplenti sostituiscono quelli effettivi nei casi in cui questi ultimi vengano a mancare per tutta la residuale durata del mandato.

Art. 8.

I componenti del Consiglio superiore durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il non intervento a tre sessioni consecutive, senza giustificato motivo, produce la decadenza dall'ufficio.

Quando per qualsiasi motivo si verifichi nel Consiglio una vacanza il presidente provoca dal Ministro per l'economia nazionale la nomina del nuovo consigliere, il quale dura in carica fino al termine di scadenza del consigliere che fu chiamato a sostituire.

Art. 9.

A ciascun componente del Consiglio superiore, del Comitato esecutivo, del Collegio dei revisori dei conti, e di Commissioni, spettano una medaglia di presenza per ogni adunanza e una indennità per ogni giorno di viaggio e di permanenza fuori di residenza, oltre il rimborso delle spese di viaggio in prima classe.

La misura della medaglia di presenza e dell'indennità giornaliera è stabilita dal Consiglio superiore.

Al presidente ed ai componenti il Comitato esecutivo è dovuto inoltre un assegno annuo, in misura da determinarsi anche dal Consiglio superiore.

Art. 10.

Il Consiglio superiore è convocato dal presidente, e si aduna in sessione ordinaria due volte all'anno, normalmente nei mesi di gennaio e di luglio.

Può essere convocato in sessione straordinaria per deliberazione del Comitato esecutivo, o quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro membri del Consiglio

L'avviso di convocazione, con la indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere spedito ai consiglieri almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di urgenza, l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato per telegramma almeno tre giorni prima di quello dell'adunanza.

Art. 11.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento di almeno dieci consiglieri, oltre il presidente.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza; a parità di voti una proposta si intende respinta.

Si farà luogo a votazione segreta ogni qual volta si tratti di nomine o di questioni riguardanti persone.

Art. 12.

Le mansioni di segretario delle adunanze del Consiglio sono tenute da un funzionario designato nel regolamento degli uffici.

I verbali sono approvati dal Comitato esecutivo e sono firmati dal presidente e dal direttore generale.

Copia di essi sarà trasmessa al Ministero dell'economia nazionale, agli istituti fondatori e ai consiglieri.

Per le adunanze che il Consiglio delibera di tenere riservate, il verbale è compilato da un consigliere designato volta per volta dal Consiglio e non deve essere nè pubblicato, nè diramato.

Art. 13.

I componenti del Consiglio non possono aver voto quando ricorra un loro interesse personale o di Enti coi quali abbiano rapporti di interesse.

Art. 14.

Il Consiglio superiore:

1) nomina fra i suoi componenti i due vice-presidenti e sei membri del Comitato esecutivo;

2) nomina fra i suoi componenti tre revisori dei conti;

3) delibera il regolamento generale, da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato;

4) delibera i regolamenti tecnici e le tariffe dei premi per le varie forme di assicurazione Le tariffe per le assicurazioni collettive obbligatorie ai sensi della legge 31 gennaio 1904, n. 51 (testo unico), devono essere approvate con decreto Reale;

5) delibera le condizioni generali delle polizze di assicurazione e le condizioni generali di riassicurazione Le condizioni generali delle polizze di assicurazione collettiva obbligatoria ai sensi della legge 31 gennaio 1904, n. 51 (testo unico), e delle riassicurazioni di cui all'art. 66 del regolamento 13 marzo 1904, n. 141, devono essere approvate dal Ministero dell'economia nazionale;

6) delibera l'assunzione dei compiti ai quali l'Istituto sia autorizzato ai sensi dell'art. 2;

7) approva il regolamento degli uffici;

8) approva il regolamento per il personale;

9) delibera sull'istituzione di compartimenti di assicurazione, e sull'impianto di sedi all'estero;

10) delibera le norme generali per l'impiego dei fondi;

11) delibera i criteri per la ripartizione delle spese generali tra le singole gestioni dell'istituto;

12) delibera sui rendiconti delle diverse gestioni e sui bilanci;

13) propone al Ministro per l'economia nazionale la nomina, la sospensione o la rimozione del direttore generale e fissa le norme e i limiti entro i quali gli è affidata la rappresentanza legale dell'istituto;

14) delibera la nomina, la sospensione o la rimozione dei vice-direttori generali, dei capi servizio e dei direttori superiori;

15) decide sugli eventuali ricorsi in merito a provvedimenti del Comitato esecutivo;

16) delibera su tutti gli altri argomenti che il Comitato esecutivo ritenga di sottoporgli.

TITOLO III.

Comitato esecutivo.

Art. 15.

Il Comitato esecutivo è composto del presidente, dei due vice-presidenti e di altri sei membri eletti dal Consiglio fra i suoi componenti:

a) uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro;

b) uno fra i rappresentanti degli assicurati;

c) due fra i rappresentanti degli Istituti fondatori;

d) due fra i membri di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) dell'art. 4.

La elezione dei due vice-presidenti e dei due membri del Comitato esecutivo di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo deve essere effettuata in modo che risultino nominati un rappresentante dei datori di lavoro industriali e uno dei datori di lavoro agricoli, un rappresentante degli assicurati industriali e uno degli assicurati agricoli.

I sei membri scelti come sopra durano in carica fino all'ordinaria scadenza triennale dall'ufficio di consiglieri.

Del Comitato esecutivo fa parte, con voto consultivo, il Direttore generale.

Art. 16.

Sono aggregati al Comitato esecutivo i rappresentanti della Venezia Tridentina di cui all'art. 7 Essi intervengono al comitato soltanto per la discussione e la votazione sugli argomenti che riguardino direttamente l'azione della cassa nella Venezia Tridentina.

Art. 17.

Il Comitato esecutivo si aduna, per invito del presidente, in via ordinaria una volta al mese, e in via straordinaria tutte le volte che il presidente lo creda necessario, o quattro suoi componenti ne facciano richiesta.

L'avviso di convocazione, con la indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere spedito ai componenti il Comitato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato per telegramma almeno due giorni prima di quello dell'adunanza.

Art. 18.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento di almeno cinque dei componenti il Comitato.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza; a parità di voti una proposta s'intende respinta.

I membri del Comitato esecutivo i quali, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre sessioni consecutive, decadono dall'ufficio.

Art. 19.

Le mansioni di segretario del Comitato esecutivo sono tenute da un funzionario designato nel regolamento degli uffici.

Nelle adunanze che il Comitato delibera di tenere riservate, il verbale è compilato da un consigliere designato volta per volta dal Comitato stesso.

I verbali sono letti ed approvati nella tornata successiva e sono firmati dal presidente e dal direttore generale.

Art. 20.

Il Comitato esecutivo:

1) provvede all'amministrazione ordinaria, e prepara i rendiconti delle diverse gestioni e i bilanci da sottoporre all'esame del Consiglio superiore;

2) formula le proposte su tutti gli argomenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio superiore;

3) delibera sull'istituzione di sedi;

4) delibera le norme generali per lo sviluppo della produzione;

5) provvede agli impieghi dei fondi, secondo le direttive del Consiglio;

6) delibera sugli acquisti, le vendite e le permute di immobili, sulle costituzioni di ipoteca e sui consensi per cancellazione, surrogazione o restrizioni di ipoteche;

7) delibera su eventuali erogazioni;
8) delibera sulle cauzioni degli impiegati e degli agenti;
9) provvede alla nomina e alla revoca del personale, escluso quello di cui ai comma 13 e 14 dell'art. 14, e secondo le attribuzioni stabilite dal regolamento di cui all'art. 30;
10) delibera sugli altri argomenti demandatigli dai regolamenti di ordine interno, e su quelli che il presidente sottopone al suo esame;
11) delibera su eventuali ricorsi rivolti all'amministrazione, quando non siano di competenza del Consiglio superiore;
12) delibera sulle costituzioni dell'Istituto come parte civile nei procedimenti penali e sui ricorsi dinanzi la Cassazione del Regno ed il Consiglio di Stato;
13) delibera, in casi di provvedimenti assolutamente improrogabili, su argomenti di competenza del Consiglio superiore, riferendone allo stesso nella prima adunanza.

Tutte le deliberazioni hanno immediata forza esecutiva.

Le deliberazioni che hanno rapporto con le disposizioni legislative vigenti per gli infortuni sul lavoro devono essere comunicate al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 21.

Il presidente, per imprescindibili motivi di urgenza, può emettere provvedimenti su tutte le materie di competenza del Comitato esecutivo, comprese le controversie giudiziarie dinanzi a qualsiasi magistratura, con l'obbligo di riferirne al Comitato che dovrà essere all'uopo subito convocato.

TITOLO IV.

Direttore generale.

Art. 22.

Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro per l'economia nazionale, su proposta del Consiglio superiore. Egli, ove ricorrano le condizioni previste dal regolamento per il personale, può essere sospeso o rimosso dall'ufficio con decreto del Ministro per l'economia nazionale, su conforme proposta del Consiglio superiore;

Lo stipendio e le indennità da corrispondersi al direttore generale sono deliberate dal Consiglio superiore, su proposta del Comitato esecutivo.

Art. 23.

Il direttore generale dirige e sorveglia tutti gli uffici amministrativi e tecnici della Cassa nazionale; ordina ispezioni e verifiche negli uffici stessi; sovraintende a tutto il personale e ne cura la disciplina; nomina e revoca gli agenti e in genere il personale addetto alla produzione; convoca in commissioni i funzionari dell'Istituto per la trattazione di questioni di particolare importanza e interesse; provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio superiore e del Comitato esecutivo, e prende ogni altro provvedimento di carattere ordinario non riservato al Consiglio superiore o al Comitato esecutivo.

Il direttore generale ha la firma per la sede centrale e può delegarla con le norme contenute nel regolamento degli uffici.

Il direttore generale può prendere provvedimenti di urgenza relativi al personale, con l'obbligo di riferirne al Comitato, per la ratifica, nella prima riunione.

Art. 24

In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale è sostituito da un vice-direttore generale, o, mancando questo, da un funzionario superiore, secondo le norme del regolamento degli uffici.

TITOLO V.

Collegio dei revisori dei conti.

Art. 25.

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre consiglieri nominati dal Consiglio superiore nella sua sessione ordinaria del mese di luglio di ciascun anno.

I revisori dei conti durano in carica fino alla sessione ordinaria del mese di luglio dell'anno successivo.

Art. 26.

Il Collegio dei revisori si aduna presso la sede centrale ed è presieduto dal revisore più anziano di nomina come consigliere, e, a parità di nomina, dal più anziano di età.

Art. 27.

I revisori hanno mandato:
a) di esaminare la gestione della Cassa nazionale e di controllare la esattezza delle risultanze contabili dell'esercizio finanziario;
b) di riferire sul funzionamento amministrativo dell'Istituto;
c) di presentare distinte relazioni sui rendiconti annuali per le diverse gestioni.

Per adempiere a tale mandato i revisori possono richiedere al direttore generale tutte le notizie ed avere in comunicazione tutti i documenti occorrenti. Possono inoltre procedere collegialmente o singolarmente per delegazione del collegio a visite e verifiche degli uffici della sede centrale e dei compartimenti di assicurazione.

TITOLO VI.

Organi locali.

Art. 28.

Sono organi locali della Cassa nazionale i compartimenti di assicurazione, le sedi, le agenzie e gli uffici di produzione e di corrispondenza.

Le rispettive circoscrizioni territoriali, le attribuzioni e le norme per il loro funzionamento, sono determinate nel regolamento degli uffici o con speciali deliberazioni.

Art. 29.

La Cassa nazionale ha facoltà di valersi per l'esercizio delle sue operazioni, degli uffici postali e delle autorità comunali, in conformità del regolamento dei rapporti fra la Cassa nazionale e gli uffici postali e le autorità comunali del Regno, approvato con Regio decreto 1° settembre 1884, n. 2684 (serie 3ª).

TITOLO VII.

Personale.

Art. 30.

Lo stato giuridico ed economico, e le disposizioni di previdenza per il personale dell'Istituto sono stabiliti dal regolamento per il personale, approvato dal Consiglio superiore.

TITOLO VIII.

Bilanci.

Art. 31.

L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Art. 32.

La gestione dell'assicurazione degli infortuni in agricoltura deve essere tenuta distinta dalle altre gestioni, ed avere separato rendiconto, che riassuma i bilanci singoli per ogni compartimento o sezione, in conformità delle disposizioni di cui al capo IV del regolamento 21 novembre 1918, n. 1882.

Le eccedenze di esercizio, particolari della suddetta gestione, sono devolute al fondo di riserva giusta le disposizioni dell'art. 9 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450.

Art. 33.

Nel bilancio dell'Istituto devono essere impostate le riserve ordinarie, calcolate dagli uffici competenti, destinate al pagamento degli indennizzi e alla copertura dei rischi in atto.

Le eccedenze di esercizio, insieme col fondo di garanzia conferito dagli istituti fondatori, sono devolute a costituire la riserva straordinaria, destinata a fronteggiare gli eventuali disavanzi d'esercizio.

Art. 34.

Entro il mese di maggio di ciascun anno il Comitato esecutivo esamina ed approva i rendiconti delle gestioni e li presenta al Collegio dei revisori dei conti all'uopo convocato dal presidente.

Il Collegio dei revisori, nel termine massimo di un mese dalla presentazione, deve riferirne al Consiglio superiore con le prescritte relazioni, che, a cura del presidente dell'istituto, sono distribuite ai consiglieri, insieme con i rendiconti, prima dell'adunanza nella quale devono essere discussi.

Art. 35.

I rendiconti delle varie gestioni, approvati dal Consiglio superiore, devono essere inviati al Ministero dell'economia nazionale.

TITOLO IX

Rapporti con altri enti.

Art. 36.

La Cassa nazionale infortuni può stipulare convenzioni, sia con la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, sia con altri enti, imprese od organizzazioni per reciproche prestazioni per le quali siano adatti i rispettivi servizi, anche per lo sviluppo in comune, o mediante scambio e reciprocità, della produzione degli affari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:

CORBINO.

Numero di pubblicazione **1055.**

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 15 luglio 1923, n. **3288.**

Norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 luglio 1923, sul decreto concernente le norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche.

SIRE,

La mancanza di un regolamento per la esecuzione dell'editto sulla stampa 26 marzo 1848, e particolarmente delle disposizioni attinenti all'istituto del gerente responsabile delle pubblicazioni periodiche ha determinato un manifesto abuso di quella libertà saviamente concessa alla stampa, fino al punto di falsare il concetto fondamentale della legge.

L'inconveniente è diventato più grave per effetto del diminuito senso di risponsabilità che espone lo Stato e la Nazione a gravi danni e pericoli, attentando al credito pubblico e al prestigio delle istituzioni politiche e religiose nelle quali la più gran parte del popolo italiano serba tutta la sua fede e rendendo sovente difficile quell'opera di disciplina e di tutela della legge e dell'ordine pubblico che è demandata al Governo.

Ad eliminare tali inconvenienti è apparso necessario regolamentare non solo l'istituto del gerente, ma stabilire norme che rendano più efficace e pronta l'azione preventiva e repressiva della legge, in una materia nella quale l'accertamento della eventuale violazione di norme positive è quanto mai agevole.

A tal fine è stato predisposto l'accluso schema di decreto-legge, la cui urgenza è dimostrata anche da recenti avvenimenti nei quali l'abuso della libertà di stampa è apparso più particolarmente pregiudizievole agli interessi della Nazione. Ed è perciò che oltre alle norme relative alla gerenza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche, alle sanzioni stabilite in caso di infrazione ed alle garanzie con le quali tali sanzioni debbono venire applicate (articoli 1, 2 e 3 dello schema), si disciplinano altresì le conseguenze della inosservanza di tali norme (art. 4) e si stabiliscono le regole di competenza e la rapidità della procedura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il gerente responsabile di un giornale o di altra pubblicazione periodica, richiesto dagli articoli 36 e 37 dell'editto 26 marzo 1848 su la stampa, oltre ad avere i requisiti prescritti dall'editto medesimo, deve essere direttore o uno dei principali redattori ordinari del giornale o della pubblicazione e deve ottenere il riconoscimento dal Prefetto della provincia ove il giornale o la pubblicazione vengono stampati.

I senatori e deputati non possono essere gerenti responsabili. Non possono assumere la qualità di gerenti e la perdono, se l'abbiano assunta, coloro i quali siano stati condannati per due volte per reati commessi a mezzo della stampa.

Il provvedimento del Prefetto che nega il riconoscimento del gerente deve essere motivato; e contro di esso si può ricorrere al Ministro per l'interno. Avverso il provvedimento del Ministro è ammesso ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato per i motivi di legittimità.

Art. 2.

Il Prefetto della provincia ha facoltà, salvo l'azione penale, ove sia il caso, di diffidare il gerente di un giornale o di una pubblicazione periodica:

a) se il giornale o la pubblicazione periodica con notizie false o tendenziose rechi intralcio all'azione diplomatica del Governo nei rapporti con l'estero o danneggi il credito nazionale all'interno od all'estero o desti ingiustificato allarme nella popolazione ovvero dia motivi di turbamento dell'ordine pubblico;

b) se il giornale o la pubblicazione periodica con articoli, commenti, note, titoli, illustrazioni o vignette istighi a commettere reati o ecciti all'odio di classe o alla disobbedienza alle leggi o agli ordini delle autorità o comprometta la disciplina degli addetti ai pubblici servizi o favorisca gli interessi di Stati, enti o privati stranieri a danno degli interessi italiani ovvero vilipenda la Patria, il Re, la Real Famiglia, il Sommo Pontefice, la Religione dello Stato, le istituzioni ed i poteri dello Stato o le Potenze amiche.

La diffida è pronunziata con decreto motivato udito il parere di una Commissione composta di un giudice che la presiede, e di un sostituto procuratore del Re del Tribunale del luogo ove ha sede la Prefettura nominati rispettivamente dal primo presidente e dal procuratore generale della Corte di appello, e di un rappresentante della classe giornalistica nominato dalla locale Associazione della stampa, o, in mancanza, dal presidente del Tribunale locale.

La Commissione dura in carica un anno.

Art. 3.

Il Prefetto della provincia, udita la Commissione di cui al precedente articolo, ha facoltà di revocare il riconoscimento del gerente responsabile diffidato due volte durante l'anno.

Il Prefetto può negare il riconoscimento d'un nuovo gerente quando il precedente sia stato revocato oppure sia stato condannato due volte nello spazio di due anni a pena restrittiva della libertà non inferiore a sei mesi per qualunque reato commesso a mezzo della stampa, oppure quando i giornali e gli scritti periodici colpiti dai provvedimenti prefettizi assumano nuovi titoli per continuare a pubblicarsi.

Contro i provvedimenti del Prefetto sono ammessi i ricorsi indicati nell'art. 1.

Art. 4.

I giornali o altri scritti periodici pubblicati in contravvenzione alle precedenti disposizioni devono essere sequestrati.

Il sequestro è eseguito dall'autorità di pubblica sicurezza senza che occorra speciale autorizzazione.

I colpevoli della pubblicazione abusiva sono puniti a norma delle leggi vigenti.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni dei numeri 4 e 5 dell'art. 14 del Codice di procedura penale.

La cognizione dei reati ivi contemplati è devoluta al Tribunale.

Per qualsiasi altro reato di stampa commesso a mezzo della stampa la competenza si determina giusta le norme vigenti secondo la misura della pena stabilita per il reato salva in ogni caso l'osservanza delle norme sulla competenza per connessione.

Per tutti i reati di stampa o commessi a mezzo della stampa si procede per citazione direttissima.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto i giornali e le pubblicazioni periodiche dovranno uniformarsi alle norme stabilite dall'art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 *luglio* 1924.
Atti del Governo, registro 226, *foglio* 66. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1056.

REGIO DECRETO 11 maggio 1924, n. 1028.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto friulano per gli orfani di guerra, in Rubignacco di Cividale.

N. 1028. R. decreto 11 maggio 1924, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene modificato lo statuto organico dell'Istituto friulano per gli orfani di guerra, in Rubignacco di Cividale.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1924.

Numero di pubblicazione 1057.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1040.

Modificazione allo statuto del Consorzio delle cooperative baresi, in Bari.

N. 1040. R. decreto 19 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono approvate alcune modificazioni allo statuto del Consorzio delle cooperative baresi, con sede in Bari.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1924.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Furci Siculo (Messina), di Argegno (Como) e di Scalenghe (Torino).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 22 giugno 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Furci Siculo, in provincia di Messina.

MAESTÀ,

Un'inchiesta recentemente compiuta sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Furci Siculo ha messo in rilievo numerose e gravi irregolarità. I locali municipali sono insufficienti; l'ufficio comunale manca di vari registri prescritti; omesse le verifiche di cassa ordinarie e straordinarie; al personale vengono corrisposti assegni non autorizzati.

I servizi pubblici sono trascurati; pressochè inesistente quello dell'illuminazione pubblica e della nettezza urbana, i locali scolastici sono inadatti, molte ed importanti pratiche che interessano la civica azienda sono neglette.

Tale stato di cose ha provocato nella popolazione vivo malcontento ed una pericolosa tensione d'animi che si è accentuata a causa dell'atteggiamento della rappresentanza elettiva in contrasto con le nuove correnti politiche.

Anche ragioni di ordine pubblico oltre che la necessità di un radicale riassetto dei servizi rendono, quindi, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Furci Siculo, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Toscano Crupi ing. Carmelo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 giugno 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Argegno, in provincia di Como.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Argegno, particolarmente per ispirazione del sindaco, ha tenuto, sin dal suo sorgere, contegno partigiano ed avverso alle correnti politiche nazionali, suscitando vivo malcontento nella popolazione, ed uno stato di pericolosa tensione che, da ultimo, nell'imminenza delle elezioni politiche ha reso necessaria, anche in seguito ai risultati di una inchiesta all'uopo disposta, la sospensione del Consiglio comunale, per ragioni di ordine pubblico, al fine di evitare la possibilità di maggiori con-

trasti ed assicurare al paese, con la gestione straordinaria, la calma durante il periodo elettorale.

Il risultato delle elezioni fu nettamente contrario alla maggioranza consiliare, la quale, pur sentendosi esautorata anche per l'assenza di taluni suoi componenti emigrati dal Comune, non ha creduto di rassegnare il mandato, malgrado la palese ostilità popolare e le dimissioni presentate dai consiglieri della minoranza.

Nelle attuali condizioni, poichè non sarebbe possibile, senza violente reazioni, nuovamente immettere in ufficio la civica rappresentanza sospesa, si rende indispensabile, per ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Argegno, in provincia di Como, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Clerici Elia è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 22 giugno 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Scalenghe, in provincia di Torino.

MAESTA,

Per dimissioni ed altre cause, la rappresentanza elettiva di Scalenghe ha perduto oltre i due terzi dei consiglieri assegnati per legge al Comune, ed il Prefetto, per assicurare la continuità dei servizi e il normale funzionamento della civica azienda, ha dovuto provvedere a mezzo di apposito Commissario.

Poichè le condizioni locali dello spirito pubblico non consentono la sollecita convocazione dei comizi per la ricostituzione della rappresentanza elettiva, appare indispensabile procedere allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede, appunto, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Scalenghe, in provincia di Torino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avvocato Dante Maria Tuninetti è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETI MINISTERIALI 26 giugno 1924.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che il signor Alè Carlo, fu Pietro, nato a Milano il 2 ottobre 1892, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555 la cittadinanza italiana, da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Alè Carlo il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 9 giugno 1924 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Alè Carlo fu Pietro il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 giugno 1924.

Il Ministro: FEDERZONI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che la signora Grassi Francesca di Angelo, nata il 18 maggio 1898 a Milano, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'articolo 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8 n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Grassi Francesca il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 9 giugno 1924 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Grassi Francesca di Angelo il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 giugno 1924.

Il Ministro: FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1924.

Istituzione di un ufficio secondario postale e telegrafico a Cotrone (Catanzaro).

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133;

Visto il R. decreto del 16 ottobre 1923, n. 2428;

Riconosciuta l'opportunità di istituire a Cotrone un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione della ricevitoria postale e telegrafica esistente;

Ritenuto che all'ufficio secondario postale e telegrafico predetto deve essere assegnata la stessa retribuzione stabilita per la ricevitoria;

Decreta:

1° E' istituito a Cotrone in provincia di Catanzaro un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione della ricevitoria postale e telegrafica ivi esistente.

Col decreto di concessione previsto dall'art. 6 del R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133, sarà stabilita la decorrenza del provvedimento;

2° All'ufficio secondario postale e telegrafico di Cotrone è assegnata la retribuzione complessiva di annue L. 28,050 e la persona alla quale verrà concessa la titolarità dell'ufficio secondario stesso dovrà prestare la cauzione di L. 28,000.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 maggio 1924.

p. *Il Ministro*: CARADONNA.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Bezzecca e San Pellegrino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto 17 febbraio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Bezzecca;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bezzecca è prorogato di tre mesi.

Trento, addì 3 luglio 1924.

Il Prefetto: GUADAGNINI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Veduto il R. decreto 3 aprile 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di San Pellegrino;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale gravemente compromessa e dei pubblici servizi e che perciò non conviene indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di San Pellegrino è prorogato di tre mesi.

Bergamo, addì 2 luglio 1924.

Il Prefetto: CANTORE.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Sanza, in provincia di Salerno, sono state estese, con decreto del 4 luglio 1924, al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di San Paolo di Iesi, in provincia di Ancona, sono state estese, con decreto del 4 luglio 1924, al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa la esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 10 del regolamento stesso.

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 154

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 7 luglio 1924.

	Media		Media
Parigi	118 75	Belgio	105 27
Londra	101 660	Olanda	8 88
Svizzera	418 82	Pesos oro	17 38
Spagna	310 —	Pesos carta	7 65
Berlino	—	New-York	23 489
Vienna	0 0332	Oro	453 23
Praga	68 60		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	83 45
	3.50 % » (1902)	79 —
	3.00 % lordo	54 67
	5.00 % netto	96 61
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	84 02

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati.

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottosegnate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	436255 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Leone Giuseppina fu Gaetano, moglie di Bongiorno Antonino fu Michelangelo, domiciliata in Comitini (Girgenti) . . . . L. Per l'usufrutto: Bongiorno Mariangela fu Michelangelo, vedova di Leone Gaetano.	164.50
»	55331	Seminario Diocesano di Aquino rappresentato dall'amministratore *pro tempore* . . . . »	17.50
Consolidato 5 %	164687	Biancalana Giulio di Gaetano, domiciliato a Torino, vincolata »	1250 —
»	164682	Intestata come la precedente, vincolata . . »	5000 —
»	169660	Tola Antonio fu Sebastiano, domiciliato a Savona (Genova), vincolata . . . . »	100 —
»	789623	Piccaluga Umberto di Giovanni, domiciliato a Casale Monferrato (Alessandria) . . . . »	175 —
»	291975	Meriggi Girolamo-Vittorio fu Giuseppe, domiciliato a Montichiari (Brescia), vincolata . . . . »	150 —
»	252445 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Guidetti Faustina fu Fausto . . . . . » Per la proprietà: Spedini Pietro fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Guidetti Faustina fu Fausto, vedova di Spedini Francesco, domiciliata in Catania.	380 —
»	337256	Venerabile Mensa Vescovile di Anagni (Roma). . . . . . »	115
»	322515	De Luca Aniello, fu Gennaro, domiciliato in Resina (Napoli) . »	100 —
3.50 %	511464	Confraternita della Buona Morte in Appignano del Monte (Ascoli Piceno) . . . . »	31.50
Consolidato 5 %	192751	Caffarelli Elisabetta fu Gaetano, vedova di Vincenzo Pizzuto fu Antonio, domiciliato a Napoli . . . . »	915 —
»	164913	Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di Pusiano (Como) . . »	155 —
»	210605	Grieci Antonio fu Generoso, domiciliato in Avellino . . . . »	200 —
»	233482	Grieci Antonio fu Generoso, domiciliato in Bonito (Avellino) . »	600 —
»	108492	Giannuzzi Adele fu Gregorio, moglie di Zappalà Michele, domiciliata a Catania, vincolata . . . . »	1345 —
»	116362	Gallo Natalina fu Giacomo Antonio, minore, sotto la tutela di Gallo Domenico fu Giacomo Antonio, domiciliata a S. Damiano d'Asti. (Alessandria) . . . . »	350 —
»	144593	Comune di Colere (Bergamo) . . . . »	500 —
3.50 %	54609	Comune di Faggiano in Provincia di Terra d'Otranto, rappresentato dal sindaco *pro tempore* . . . . »	206.50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	128244	Comune di Faggiano (Lecce) . . . . L.	385 —
»	150522	Municipio di Faggiano (Lecce) . . . . »	157.50
»	249095	Intestata come la precedente . . . . »	199.50
»	700026	Caimi Emilia di Giacomo, nubile, domiciliata a Milano, vincolata . . . . »	80.50
»	679081	Lo Porto Vincenzina di Giovanni, nubile, domiciliata a S. Caterina Villarmosa (Caltanissetta), vincolata . . . . »	140 —
»	673362	Congregazione di Carità di Colere (Bergamo) . . . . »	24.50
3.50 % (1902)	10324	Congregazione di Carità di Colere (Bergamo), per il legato Spada »	3.50
»	14095	Congregazione di Carità di Colere (Bergamo), per il legato Spada per la Parrocchia di Colere . . . . »	28 —
»	14094	Congregazione di Carità di Colere, per il legato Spada, per la Parrocchia di Dezzo . . . . »	14 —
4.50 %	634	Congregazione di Carità di Collere (Bergamo) . . . . . »	30 —
»	36400	Congregazione di Carità di Colere (Bergamo) . . . . . »	9 —
»	41094	Intestata come la precedente . . . . »	6 —
»	47997	Congregazione di Carità di Collere (Bergamo) . . . . . »	12 —
»	51150	Intestata come la precedente . . . . »	27 —
»	29465	Congregazione di Carità di Colere (Bergamo), per il legato Spada, Parrocchia di Colere . . . . »	150 —
»	33616	Congregazione di Carità di Colere (Bergamo), legato Spada, per i poveri della Parrochia di detto luogo . . . . . »	27 —
»	35534	Congregazione di Carità di Colere (Bergamo), per il legato Spada, Parrocchia di Colere . . . . »	6 —
»	41095	Intestata come la precedente . . . . »	9 —
»	30017	Congregazione di Carità di Colere (Bergamo), legato Spada, per la Parrocchia di Dezzo . . . . »	45 —
Consolidato 5 %	293136	Comune di Santeramo in Colle (Bari) . . . . »	170 —
3.50 % (1902)	40415	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . »	3661 —
Consolidato 5 %	271145	Asilo infantile di Santeramo in Colle (Bari) . . . . . »	320 —
4.50 %	6347	Asilo infantile Municipiale di Santeramo in Colle (Bari) . . »	162 —
Certificato provvisorio delle obbligazioni delle Venezie, rilasciata dalla R. Delegazione di Tesoreria provinciale di Udine il 18-4-1923	00095	Biasani Luigi fu Pietro, domiciliato a Udine . . . . . »	(capitale) 11,000 —
5 % (vecchio)	552068	Tartaglia-Ruggia Ermenegildo fu Paolo, domiciliato in Roma . »	355 —

Roma, 30 giugno 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione** (Elenco n. 47.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 %	345692	1540 —	Loffredo Alfredo, Maria e Mario fu Crescenzo, minori, sotto la patria potestà della madre *Picardi* Teresa fu Amato-Felice, domiciliati in Atripalda (Avellino); con usufrutto vitalizio a *Picardi* Teresa fu Amato-Felice vedova di Loffredo Crescenzo.	Loffredo Alfredo, Maria e Mario fu Crescenzo, minori, sotto la patria potestà della madre *Picardo* Teresa fu Amato-Felice, domiciliata come contro; con usufrutto vitalizio a *Picardo* Teresa fu Amato-Felice ecc. come contro.
3.50 %	23337	157 50	*Aicardo* Pietrina di Giuseppe moglie di *Rochet* Agostino, domiciliata in Pietra Ligure, (Genova), vincolata.	*Aicardi* Pietrina di Giuseppe, moglie di *Rocher* Agostino, domiciliata come contro.
5 %	336938	115 —	*Granchi* Maria di Francesco domiciliata a Vercelli (Novara); con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a *Granchi* Francesco fu Pietro e Ghiglioni Angela fu Alessandro, domiciliata a Vercelli (Novara).	*Cranchi* Maria di Francesco, domiciliata a Vercelli (Novara); con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a *Cranchi* Franceso fu Pietro e Ghiglione Angela ecc. come sontro.
»	336939	115 —	*Granchi* Alessandro di Francesco ecc. come la precedente, e con usufrutto vitalizio come la precedente.	*Cranchi* Alessandro di Francesco, ecc. come la precedente; e con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	336940	175 —	*Granchi* Aurelio di Francesco ecc. come la precedente; e con usufrutto vitalizio come la precedente.	*Cranchi* Aurelio di Francesco, ecc. come la precedente e con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	219844	40 —	*Salustro* Antonio fu Antonio, minore sotto la tutela di *Salustro* Michele fu Antonio domiciliato in Torre del Greco (Napoli).	*Sallustro* Antonio fu Antonio, ecc. come contro.
»	326923	35 —	Sallustro Antonio fu Antonio, *minore emancipato sotto la curatela di Bianco Giuseppe fu Michele*, domiciliato come la precedente.	Sallustro' Antonio fu Antonio, domiciliato a Torre del Greco (Napoli).
3.50 %	570828	49 —	Sanino Catterina fu Cristoforo, moglie di Marrone Giuseppe, domiciliata a Villa Franche (Francia); con usufrutto vitalizio a Oggerino *Rosalia detta Rosa* fu Pietro, vedova di Sanino Cristoforo, domiciliata a Narzole.	Sanino Catterina fu Cristoforo moglie di Marrone Giuseppe domiciliata a Villa Franche (Francia) con usufrutto vitalizio a Oggerino *Laura-Rosalia* fu Pietro vedova, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 giugno 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione: ELENCO N. 46.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 %	172608	65 —	Ivaldi *Adele e Natalina* di Guido, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Sampierdarena (Genova).	Ivaldi *Adelina-Emilia* e *Fortunata-Natalina* di Guido, minori ecc. come contro.
3.50 %	604053	49 —	Majocchi *Mauro* fu Giovanni Battista, dom. a Torino.	Majocco *Pietro-Maurizio* fu Giovanni Battista, ecc. come contro.
5 %	278860	575 —	Grillo Rosa fu Giuseppe, nubile, dom. a Genova; con usufrutto vitalizio a Grillo Vincenzina fu *Vincenzo*, moglie di Levratto Rodolfo, dom. a Finalborgo.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Grillo Vincenzina fu *Cosmo-Vincenzo*, moglie ecc. come contro.
3.50 %	410481	297 50	Imbricato Adolfo, dom. a Varallo Pombia (Novara); con usufruto vitalizio a *Fabini* Vittoria di Giovanni, ved. di Bolognini Carlo Giovanni.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Favini Vittoria*, ecc. come contro.
Buono tesoro quinquennale (7ª emissione)	1514	Capitale 18 200 —	Zanetti *Battistino* di Vittorio, minore, sotto la patria potestà del padre.	Zanetti *Giovanni Battista* di Vittorio, minore ecc. come contro.
3.50 %	687348	175 —	*Osmundo Paolo*, minore sotto la tutela legale della madre *Osmundo* Agostina, nubile, dom ad Ivrea (Torino), con usufrutto vitalizio a Bello Margherita fu *Antonio*, vedova di Rossetti Giuseppe, dom. ad Ivrea (Torino).	*Osmonda Palo-Giuseppe*, minore sotto la tutela legale della madre *Osmonda* Agostina, nubile, dom. ad Ivrea (Torino), con usufrutto vitalizio a Bello Margherita fu *Carlo-Antonio* vedova ecc. come contro.
»	790208	1543 50	Del Piano *Antonietta* fu Giorgio, moglie di Barrett o Barret Camillo, dom. a Bogliasco (Genova), vincolata.	Del Piano *Alberica-Petronilla-Antonietta* fu Giorgio, moglie ecc. come contro.
»	203794	420 —	Osta *Maria-Consolata* fu Francesco, nubile, dom. a Genova.	Osta *Marianna* fu Francesco, nubile, ecc. come contro.
»	249670	175 —	Osta *Maria-Consolata* fu Francesco, nubile, dom. a Roma.	
»	249671	175 —		
»	466472	35 —		
»	674662	70 —		
»	674833	35 —		
3.50 % (1902)	349	77 —		
3,50 %	630772	35 —	Osta *Maria* fu Francesco, nubile, dom. a Roma.	

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 giugno 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.